

ACOSET S.p.A.

MODELLO OPERATIVO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROCEDURA "GESTIONE INFORMATIVE E CONSENSI"

19.12.2018



1	Premessa	3
2	Fasi e attività	4
2.1 2.2 2.3 2.4	Creazione o aggiornamento dei modelli di documenti Validazione dei modelli di documenti Consegna dei documenti all'interessato Archiviazione dei documenti consegnati	5 5 6 6
3	Matrice RASCI	8
4	Metodologia e strumenti	9
4.1 4.2	Modelli di documenti Disposizioni per l'utilizzo dei modelli	9 9
5	Appendice	11
5.1	Riferimenti normativi	11



1 Premessa

Ai sensi degli artt. 6-14 del GDPR, il Titolare del trattamento è tenuto a rispettare una serie di condizioni volte ad assicurare la liceità del trattamento, quali ad esempio la raccolta del consenso esplicito dell'interessato per il trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il Titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato abbia prestato il consenso al trattamento dei propri dati personali. In particolare, laddove l'interessato sia un minore la cui età è inferiore a 16 anni, il Titolare del trattamento è autorizzato a trattare i dati personali dello stesso soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il Titolare del trattamento non può trattare categorie particolari di dati personali e/o dati relativi a condanne penali e reati, se non in presenza delle opportune condizioni quali ad esempio l'ottenimento del consenso esplicito da parte dell'interessato. Il GDPR, inoltre, impone al Titolare del trattamento di fornire all'interessato un set minimo di informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente. Le informazioni da fornire all'interessato variano in funzione delle modalità di raccolta dei dati personali: i dati personali, infatti, possono essere raccolti presso l'interessato o essere ottenuti attraverso canali alternativi (es. fonti pubbliche).

Acoset S.p.A., al fine di adeguarsi alle previsioni sopra riportate, ha definito:

- dei modelli di informative e consensi¹ che rispettano i requisiti del GDPR e derivano dal corretto censimento dei trattamenti effettuato nel registro dei trattamenti;
- un processo operativo per la gestione di informative e consensi, che si articola nelle fasi di Creazione o aggiornamento di modelli e istruzioni operative, Consegna della documentazione all'interessato, Archiviazione della documentazione raccolta;
- uno strumento in cui raccogliere i modelli da adottare e la documentazione necessaria a dimostrare la liceità dei trattamenti effettuati (es. modulo di consenso firmato dall'interessato).

¹ Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR il Titolare deve fornire agli interessati una serie di informazioni (più ampie rispetto al Codice Privacy) tassativamente indicate nei suddetti articoli, fra cui: i dati di contatto del DPO (ove esistente); la base giuridica del trattamento e qual è il suo interesse legittimo se quest'ultimo costituisce la base giuridica del trattamento; se trasferisce i dati personali in Paesi terzi e, in caso affermativo, attraverso quali strumenti; il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione; il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo; se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati (anche la profilazione), l'informativa deve specificarlo e deve indicare anche la logica di tali processi decisionali e le conseguenze previste per l'interessato



2 Fasi e attività

Di seguito si riportano le fasi in cui è possibile scomporre il processo "Gestione informative e consensi", con riferimento al relativo obiettivo.

Fase	Obiettivo
Creazione o aggiornamento dei modelli di documenti	Assicurare la predisposizione di modelli di documenti conformi al Regolamento UE 679/16 e alle altre disposizioni di legge, nonché la definizione di disposizioni interne volte a favorirne il corretto utilizzo.
Validazione dei modelli di documenti	Garantire una validazione dei modelli di documenti creati o aggiornati prima di procedere alla consegna degli stessi agli interessati
Consegna dei documenti all'interessato	Assicurare la consegna dei documenti all'interessato nel rispetto dei requisiti normativi e delle disposizioni interne, ivi compresa la raccolta della firma degli stessi (ove richiesto).
4) Archiviazione dei documenti consegnati	Garantire, ai fini del rispetto del principio di accountability, l'opportuna archiviazione dei documenti consegnati all'interessato.



2.1 Creazione o aggiornamento dei modelli di documenti

La creazione o l'aggiornamento dei modelli di documenti, in termini di struttura e/o contenuti, può essere avviata in seguito a una segnalazione da parte di:

- DPO, a fronte di evoluzioni del quadro normativo o di variazioni della regolamentazione interna;
- DPO o Autorità di controllo che, in seguito all'esecuzione di un audit, ha rilevato una o più non conformità;
- Referenti interni del trattamento a fronte, ad esempio, di una variazione di uno o più trattamenti (e relative finalità).

Le richieste di creazione o aggiornamento dei modelli di documenti, indipendentemente dalla fonte da cui proviene la segnalazione, sono sempre prese in carico dal Responsabile del trattamento che valuta attentamente la tipologia e l'impatto delle modifiche richieste. In caso di valutazione positiva delle modifiche o, naturalmente, di specifici obblighi normativi, il Responsabile si occupa di:

- effettuare le opportune modifiche alla stessa e identificare nuove sezioni da inserire e/o da eliminare, predisponendo la nuova versione del relativo documento e tenendo traccia delle modifiche effettuate;
- predisporre o aggiornare le disposizioni interne a supporto, al fine di favorirne un corretto utilizzo da parte degli incaricati al trattamento.

2.2 Validazione dei modelli di documenti

La creazione o l'aggiornamento dei modelli di documenti si conclude con la relativa validazione prima di procedere alla consegna degli stessi agli interessati. Il Responsabile del trattamento, dopo aver consultato il DPO, sottopone i modelli di documenti al Titolare del trattamento per la validazione e la relativa approvazione. Il Responsabile del trattamento, infine, distribuisce i modelli di documenti aggiornati ai corrispondenti sub-responsabili, ove nominati, nonché agli incaricati del trattamento, ed archivia gli stessi² nel repository aziendale, corredati dalle relative disposizioni interne aggiornate.

² Ai fini del rispetto del principio di Accountability, è opportuna una corretta gestione delle differenti versioni dei documenti di informativa.



2.3 Consegna dei documenti all'interessato

La consegna dei documenti è avviata dai Soggetti autorizzati al trattamento³ precedentemente o contestualmente alla raccolta dei dati personali, indipendentemente dal fatto che i dati siano raccolti presso l'interessato oppure non siano stati ottenuti presso lo stesso⁴. I Soggetti autorizzati al trattamento identificano dapprima la categoria cui l'interessato appartiene (candidato, collaboratore, dipendente, cliente, fornitore, visitatore) e, successivamente, individuano e consegnano all'interessato i documenti opportuni in riferimento alle finalità perseguite dal trattamento per cui i dati personali sono raccolti. I Soggetti autorizzati al trattamento coinvolgono le strutture a supporto (ad es. Responsabile del trattamento, sub-responsabili del trattamento) in caso di dubbi o necessità circa l'individuazione e consegna dei documenti corretti.

I Soggetti autorizzati al trattamento si assicurano che gli interessati abbiano preso visione dei contenuti dei documenti e, nel caso di trattamenti per cui sia necessario il consenso, che l'interessato abbia manifestato il proprio consenso mediante una dichiarazione o azione positiva inequivocabile⁵. Pertanto, l'assenza di tale inequivocabile dichiarazione non potrà essere interpretata in alcun caso come un consenso.

2.4 Archiviazione dei documenti consegnati

L'archiviazione dei documenti si avvia qualora l'interessato abbia preso visione dei contenuti degli stessi e abbia eventualmente fornito i consensi richiesti. I Soggetti autorizzati al trattamento archiviano la documentazione in formato cartaceo ed eventualmente provvedono alla digitalizzazione. Ai fini del rispetto del principio di Accountability, i Soggetti autorizzati al trattamento archiviano i seguenti documenti:

- l'informativa consegnata all'interessato, comprensiva della relativa versione, con riferimento anche all'avvenuta consegna;
- gli specifici consensi prestati dall'interessato, la data in cui sono stati prestati e, se revocati, la data in cui tale revoca è avvenuta.

Acoset S.p.A. adotta opportuni meccanismi automatizzati od organizzativi per archiviare e aggiornare tali informazioni e renderle disponibili (o trasmetterle) tempestivamente ai Soggetti autorizzati al trattamento che effettuano trattamenti la cui base giuridica è il consenso.

³ Le attività descritte nelle fasi di "Consegna di informative e raccolta dei consensi" e "Archiviazione della documentazione raccolta" potranno anche essere effettuate dai Referenti interni dei trattamenti in luogo dei Soggetti autorizzati al trattamento.

⁴ Artt. 13 e 14 del GDPR.

⁵ Guidelines on Consent under Regulation 2016/679.





3 Matrice RASCI

Ruolo	Referente Legale	Responsabile presidio data protection	Referenti interni dei trattamenti	Soggetti autorizzati al trattamento	DPO
1) Creazione o aggiornamento dei modelli di documenti	A/R				I
2) Validazione dei modelli di documenti		R			С
3) Consegna dei documenti agli interessati	С	С	A/R	R	I
4) Archiviazione dei documenti consegnati			A/R	R	I

Legenda:

- A (Accountable) = colui che approva il lavoro completato e ne è pienamente responsabile (dovrebbe esservi un solo Accountable per ogni attività);
- **R** (Responsible) = colui che lavora al pacchetto di lavoro, possono essere più di uno nel caso di lavoro in team;
- **C** (Consulted) = chi possiede le informazioni o le capacità per svolgere il lavoro e deve essere interpellato dai responsabili dell'attività (tipicamente una comunicazione bidirezionale);
- I (Informed) = colui che deve essere informato dello stato di avanzamento e dei risultati (tipicamente una comunicazione monodirezionale);
- S (Signatory) = chi detiene il potere di firma sull'attività.



4 Metodologia e strumenti

4.1 Modelli di documenti

Acoset S.p.A. ha predisposto dei modelli di documenti per informare gli Interessati relativamente ai trattamenti che saranno eseguiti con i dati personali conferiti e, se previsto, ricevere positivamente ed esplicitamente o registrare il diniego all'impiego dei dati personali.

Modello	Descrizione
e e	

4.2 Disposizioni per l'utilizzo dei modelli

In allegato alla presente procedura sono disponibili, per ciascun modello di documento sopra indicato, delle istruzioni operative a supporto del corretto utilizzo degli stessi, che forniscono indicazioni rispetto a:

dove è reperibile il documento;

Regolamento per la protezione dei dati personali - Procedura "Gestione informative e consensi"



- chi consegna/fornisce il documento;
- a chi è consegnato/fornito il documento (rif. categorie di interessati);
- quando è consegnato/fornito il documento;
- come è consegnato/fornito il documento;
- se è richiesto il consenso all'interessato e l'eventuale finalità;
- dove è archiviato;
- eventuali note a supporto.



5 Appendice

5.1 Riferimenti normativi

Articolo 6 - Liceità del trattamento

- 1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.
- La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.
- 2. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto anche per le altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX.
- 3. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita:
 - dal diritto dell'Unione; o
- dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.
- La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), è necessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è



investito il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito.

- 4. Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l'altro:
 - di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;
 - del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;
- della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10;
- delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;
- dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.

Articolo 7 - Condizioni per il consenso

- 1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.
- 2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.
- 3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso



prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.

4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto.

Articolo 8 - Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione

- 1. Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.
- 2. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili.
- 3. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore.

Articolo 9 - Trattamento di categorie particolari di dati personali

- 1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- 2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:
- l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;
- il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli



Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

- il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
- il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;
- il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
- il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
- il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;
- il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita,



rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

- 3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.
- 4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.

Articolo 11- Trattamento che non richiede l'identificazione

- 1. Se le finalità per cui un titolare del trattamento tratta i dati personali non richiedono o non richiedono più l'identificazione dell'interessato, il titolare del trattamento non è obbligato a conservare, acquisire o trattare ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare il presente regolamento.
- 2. Qualora, nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il titolare del trattamento possa dimostrare di non essere in grado di identificare l'interessato, ne informa l'interessato, se possibile. In tali casi, gli articoli da 15 a 20 non si applicano tranne quando l'interessato, al fine di esercitare i diritti di cui ai suddetti articoli, fornisce ulteriori informazioni che ne consentano l'identificazione.

Articolo 12 - Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato

1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all'articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se



richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.

- 2. Il titolare del trattamento agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, il titolare del trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell'interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22, salvo che il titolare del trattamento dimostri che non è in grado di identificare l'interessato.
- 3. Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.
- 4. Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.
- 5. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell'articolo 34 sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:
- addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure
- rifiutare di soddisfare la richiesta.

Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

- 6. Fatto salvo l'articolo 11, qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 15 a 21, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato.
- 7. Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli articoli 13 e 14 possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico.



8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 92 al fine di stabilire le informazioni da presentare sotto forma di icona e le procedure per fornire icone standardizzate.

Articolo 13 - Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

- 1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:
- l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
- 2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:
 - il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
 - qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;



il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

- 3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
- 4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

Altri diritti dell'interessato

Reclamo (art.77)	Diritto di proporre reclamo ad una Autorità di controllo (Garante Privacy), ove l'interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento.
Risarcimento (art.82)	Diritto di ottenere dal Titolare e/o dal Responsabile il pieno ed effettivo risarcimento di un danno subito, materiale o immateriale (perdita finanziaria, furto d'identità, discriminazioni, etc.), se causato dal trattamento dei dati personali dell'interessato in violazione del Regolamento e il Titolare e/o il Responsabile non sono in grado di dimostrare che l'evento dannoso non è a loro imputabile.